

DOTT. ANDREA MARRAS

Dottore Commercialista - Revisore dei Conti

Via Carducci 66 - 19126 La Spezia - Italy

e-mail andrea_marras@libero.it

Tel.+39 0187 564348 - Fax +39 0187 284445

**Ai signori creditori
Del concordato preventivo
Full Service sas di Storti Gabriele
CP 19/2014 Tribunale di La Spezia**

Oggetto: comunicazione ex art 171 Legge Fallimentare

Il sottoscritto Dott. Andrea Marras con studio a La Spezia in via Carducci 66 cap 19126 tel 0187 284445, in qualità di Commissario Giudiziale nella Procedura di Concordato Preventivo indicata in oggetto, in ottemperanza all'art. 171 L.F. c. 2,

COMUNICA CHE

- con decreto depositato in data **07-08/01/2015**, il Tribunale della Spezia ha dichiarato aperta la Procedura di Concordato Preventivo ex art 160 L.F. della società:
 - **FULL SERVICE S.A.S. di Storti Gabriele**, Codice fiscale - Partita iva 01136310115, corrente in Via San Gottardo 6, Sarzana (SP) Numero R.E.A 103691

e dei soci illimitatamente responsabili ed aventi i requisiti di cui all'art 1 L.F.:

 - **S.M.E.T. TRASPORTI ESCAVAZIONI SRL** codice fiscale – partita iva 00308790112 Via San Gottardo 6, Sarzana Numero R.E.A 85323;
 - **GSC SRL** codice fiscale – partita iva 01320460114 Viale Italia 190 La Spezia R.E.A.118836
 - **S.I.G. SOCIETA' DI GESTIONE DI STORTI PIERO SAS** codice fiscale – partita iva 01376300115 Via San Gottardo 6, Sarzana (SP) Numero R.E.A SP - 123797;
- con lo stesso provvedimento sono stati nominati Giudice Delegato la Dott.ssa Adriana Gherardi e Commissario Giudiziale il sottoscritto;
- l'adunanza dei creditori, su istanza di rinvio dello scrivente, risulta fissata con decreto del 29/01/2015 per il giorno 01 luglio 2015 ore 10.30 presso le aule del Tribunale della Spezia in Viale Italia n. 142.

°_°_°_°

Con la presente si riportano in sintesi i contenuti della domanda di Concordato depositata in data 19/08/2014 e delle successive integrazioni, rinviando all'esame della documentazione depositata dalla ricorrente ai sensi degli art. 160 e 161 L.F. per gli opportuni approfondimenti. La valutazione critica della domanda di Concordato da parte dello scrivente Commissario Giudiziale sarà invece oggetto della Relazione ex art. 172 comma 2 L.F., che verrà trasmessa ai creditori secondo tempi e modalità di seguito specificati.

1) La proposta di Concordato

Dall'esame del ricorso depositato e dalle successive integrazioni si evince che il concordato proposto ai creditori prevede che i creditori privilegiati, siano essi speciali che generali, non verranno soddisfatti integralmente per incapienza del valore ottenibile dalla liquidazione dell'attivo specificatamente destinabile al soddisfacimento del credito avente prelazione.

In base alla previsione dell' art 160 II c L.F., i proponenti hanno confrontato l'ipotetico valore ottenibile dalla liquidazione di tutte le attività rientranti nel perimetro concordatario (ivi comprese quelle appartenenti ai soci persone fisiche di Full Service sas al netto dei debiti personali dotati di prelazione sulle stesse) valutate a valori di liquidazione fallimentare, con il complesso dei debiti riconducibili alle società proponenti (esclusi i debiti personali dei soci persone fisiche di Full Service sas).

Ordinando i debiti in base al grado di prelazione accordato, si verifica che il complesso dell'attivo liquidabile è capiente solo per la soddisfazione di alcuni creditori privilegiati di rango più elevato, e pertanto dovendosi ipotizzare che i creditori di rango deteriore siano destinati a restare in tutto o in parte insoddisfatti.

La proposta di concordato risulta costruita tenendo conto di tale ipotesi di soddisfazione parziale in caso di liquidazione fallimentare: infatti, in base alla norma di legge vigente, la proposta offre a ciascun creditore un trattamento ritenuto dai proponenti migliorativo rispetto alla ipotetica alternativa di liquidazione fallimentare.

A tal proposito i creditori risultano raggruppati in classi omogenee per tipologia di soggetto avuto riguardo per il grado di soddisfacimento ipotizzabile in caso di liquidazione fallimentare.

E in base a tale previsione le classi risultano destinate a ricevere un soddisfacimento del credito in misura differenziata, e in modo tale da non ricevere un trattamento peggiore rispetto alla ipotesi alternativa di liquidazione fallimentare.

Al tempo stesso si evidenzia che il concordato è di tipo liquidatorio ovvero prevede di offrire ai creditori in pagamento (rispettando l'ordine delle prelazioni a ciascuno spettante), il ricavato della cessione totale dei beni appartenenti a tutti i soggetti rientranti nel concordato (siano le società proponenti, o le persone fisiche, soci di Full Service sas, prive del requisito di cui all'art. 1 L.F. che, come meglio dettagliato nella relazione ex art 172 L.F., mettono a disposizione di alcuni dei creditori, i beni personali in ragione delle garanzie rilasciate pro-societate).

E' altresì previsto l'intervento di un soggetto terzo in qualità di assuntore da identificare nella società Blucost S.r.l., c.f. 01359960117, con sede in Fosdinovo (MS) Viale Malaspina 1, frazione Caniparola, n. REA MS – 129203.

L'assuntore ha il compito di apportare le ulteriori risorse (rispetto al ricavato della cessione dei beni) necessarie per il soddisfacimento dei creditori nella misura prevista dalla proposta concordataria.

In sintesi l'assuntore ha l'onere di apportare proprio quelle risorse aggiuntive, rispetto al ricavato della liquidazione del patrimonio attivo delle proponenti, che permettono un trattamento di ciascun creditore in misura migliore di quanto ipotizzabile in caso di liquidazione fallimentare.

L'apporto dell'assuntore è perciò destinato sia ai creditori capienti che ricevono un trattamento aggiuntivo rispetto alla ipotesi di liquidazione fallimentare, sia ai creditori incapienti che ricevono tutti un trattamento che risulterebbe inesistente nell'ipotesi di liquidazione fallimentare.

Infine il concordato in esame prevede un ulteriore soggetto con il ruolo di garante.

Il Garante è il dott. Carmelo Candore, nato a Catania il 15/06/1967, c.f. CNDCML67H15C351T che pone 4 beni immobili personali a garanzia dell'adempimento del concordato.

La garanzia prestata è risolutivamente condizionata alla mancata definitiva omologa del concordato (ovvero non vale se non si perviene ad una definitiva omologazione della proposta concordataria).

La garanzia prestata è pertanto sussidiaria all'adempimento dell'assuntore e strettamente funzionale a garantire l'adempimento stesso da parte dell'assuntore stesso: in caso di mancato adempimento da parte dell'assuntore gli organi della procedura potranno attingere alle risorse messe a disposizione dal garante (4 immobili complessivamente valutati circa €269.000).

1.1 L'attivo patrimoniale

Dall'esame della proposta di concordato si evidenzia un valore dell'attivo (stimato a valori di liquidazione fallimentare) articolato tra i vari soggetti come da tabella che segue.

SOCIETA' e SOCI	SAS	Full Service	GSC Srl	SIG SAS	SMET Srl	Anna Baudinelli	Enrica Storti	Gabriele Storti	Ingrid Gennaro	Massimo Menegatti	Piero Storti
	AGGREGATO	SAS									
	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori
	Fallimentari	Fallimentari	Fallimentari	Fallimentari	Fallimentari	Fallimentari	Fallimentari	Fallimentari	Fallimentari	Fallimentari	Fallimentari
ATTIVO											
CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI											
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILI	1.008.720,00	90.720,00	91.800,00	276.480,00	0,00	549.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	222.356,66	24.188,40	6.150,00	0,00	192.018,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.231.076,66	114.908,40	97.950,00	276.480,00	192.018,26	549.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.231.076,66	114.908,40	97.950,00	276.480,00	192.018,26	549.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVO CIRCOLANTE											
RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITI											
scadenti entro l'esercizio successivo	185.523,55	31.200,00	96.650,40	0,00	57.673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
scadenti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	185.523,55	31.200,00	96.650,40	0,00	57.673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON SONO CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.110,83	2.035,26	4,89	1.255,68	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	189.634,38	33.235,26	96.655,29	1.255,68	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA' (D)	1.420.711,04	148.143,66	194.605,29	277.735,68	250.506,41	549.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In definitiva l'attivo complessivamente disponibile ammonta a circa 1,421 milioni di €, dei quali beni immobili della società e dei soci per € 1.008.720,00 e beni mobili per € 411.991,04. Si evidenzia che detto importo non comprende il valore degli immobili del garante, che come detto sono destinati a fornire una garanzia sussidiaria in caso di mancato adempimento da parte dell'assuntore.

1.2 Il passivo patrimoniale

La tabella che segue espone il passivo patrimoniale dei soggetti inclusi nella proposta di concordato

GRADO PRIVILEGIO	RIFERIMENTO NORMATIVO	TOTALE	Full Service SAS	GSC Srl	SIG SAS	SMET Srl
Ipotecari	Ipoteca	1.533.706,51	117.656,34	507.643,67	908.406,50	
Ante I Grado mobiliare	Ex artt. 2751 bis n° 1 / 2777 lett a) cc	137.214,69	2.338,22	39.697,52		95.178,95
Ante I Grado mobiliare	Ex artt. 2751 bis n° 2 / 2777 lett b) cc	196.178,20	56.021,46	37.027,40		103.129,34
Ante I Grado mobiliare	Ex artt. 2751 bis n° 3 / 2777 lett b) cc	0,00				
Ante I Grado mobiliare	Ex artt. 2751 bis n° 4 / 2777 lett b) cc	0,00				
Ante I Grado mobiliare	Ex artt. 2751 bis n° 5 / 2777 lett c) cc	293.735,90	9.684,40	223.123,61		60.927,89
Ante I Grado mobiliare	Ex artt. 2751 bis n° 5 bis / 2777 lett c) cc	22.674,20		22.674,20		
Ante I Grado mobiliare	Ex artt. 2751 bis n° 5 ter / 2777 lett c) cc	0,00				
Grado I mobiliare	Ex artt. 2753 e 2749 c.c.; n. 1 art. 2778 c.c.	126.284,31	5.133,89	26.173,99		94.976,43
Grado VII mobiliare	Ex artt. 2758 1° c/ 2778 n°7	1.664,46	700,38			964,08
Grado VIII mobiliare	Ex artt. 2754 e 2749 c.c.; n. 8 art. 2778 c.c.	4.788,50	221,39	1.067,62		3.499,49
Grado XVI mobiliare	Ex artt. 2764 1° c	0,00				
Grado XVIII mobiliare	Ex artt. 2752 e 2749 c.c.; n. 18 art. 2778 c.c.	123.293,82	14.290,75	23.405,55		85.597,52
Grado XVIII mobiliare	Ex artt. 2752 e 2749 c.c.; n. 18 art. 2778 c.c.	204.105,26	53.171,84	28.356,13		122.577,29
Grado XIX mobiliare	Ex artt. 2752 e 2749 c.c.; n. 19 art. 2778 c.c.	119.249,28	54.631,06			64.618,22
Grado XX mobiliare	Ex artt. 2752 e 2749 c.c.; n. 19 art. 2778 c.c.	63.225,25	33.868,27			29.356,98
Grado XX mobiliare	Ex artt. 2752 e 2749 c.c.; n. 20 art. 2778 c.c.	111.888,08	109.932,08	1.546,89		409,11
TOTALE PRIVILEGI		2.938.008,47	457.650,07	910.716,58	908.406,50	661.235,30
	Fornitori chirografo	1.033.270,65	190.603,20	595.981,09	9.759,09	236.927,27
	Banche chirografo	1.772.018,39	252.866,11	1.123.768,12		395.384,16
	Altri chirografo	662.986,49	601.253,98	4.996,91		56.735,61
TOTALE CHIROGRAFO		3.468.275,53	1.044.723,29	1.724.746,12	9.759,09	689.047,04
	Soci / Infragruppo	171.565,92	144.462,15		1.485,46	25.618,31
TOTALE DEBITI VS SOCI / INFRAGRUPPO		171.565,92	144.462,15	0,00	1.485,46	25.618,31
TOTALE GENERALE		6.577.849,92	1.646.835,51	2.635.462,70	919.651,05	1.375.900,65
TOTALE AL NETTO DEGLI IPOTECARI SIG PER DEBITI SMET		6.517.800,17	1.646.835,51	2.635.462,70	859.601,30	1.375.900,65

Inoltre, nella domanda di concordato si evidenzia che : " Devono inoltre essere considerati i seguenti debiti:

Debiti per spese di giustizia € 100.000,00;

Professionista Relaz. ex Art. 160/161 L.Fall.e relativi ausiliari € 100.000,00

Debiti per prestazioni professionali e servizi strumentali all'accesso alla procedura sino al passaggio in giudicato del decreto di omologa € 100.000,00

Devono inoltre esporsi fondi rischi, a copertura di eventuali sopravvenienze, imprevisti ed interessi, sia di natura privilegiata che chirografaria, per un importo complessivo di € 100.000,00."

Pertanto la esposizione debitoria complessivamente ipotizzata sulla base della domanda di concordato ammonterebbe a oltre 6,817 milioni di €, al netto del fondo rischi imprevisti.

1.3 Le classi

La proposta di concordato raggruppa i creditori nelle seguenti classi:

Classe n° 1 : Tutti i creditori bancari con capienza sui beni delle società SIG Sas e SMET Srl e dei soci fideiussori: in particolare, CARISPEZIA, MPS e Banca Intesa

Classe n° 2: I creditori chirografari di SIG Sas

Classe n. 3: I creditori ex art. 2751 bis n. 5 c.c. di SMET Srl

Classe n. 4: Tutti i creditori privilegiati generali non capienti, con esclusione di quelli inseriti nella classe n. 3

Classe n° 5: I creditori ipotecari per la quota degradata a chirografo non inseriti nella classe n° 1 e tutti i creditori chirografi, con esclusione di quelli inseriti nella classe n. 2.

1.4 Il trattamento offerto ai creditori

Il Piano Concordatario prevede:

- pagamento integrale delle spese di giustizia, dei professionisti ex art. 160/161 L.F. e delle spese strumentali ed accessorie all'accesso alla procedura;
- pagamento integrale dei creditori ex art. 2751 bis n° 1 cod. civ.; vale la pena specificare che il debito, assistito dal privilegio ex art. 2751 bis n° 1 cod. civ., maturato a titolo di TFR, verrà estinto nell'ambito concordatario per quei dipendenti con i quali il rapporto di lavoro sarà interrotto nelle more della procedura, mentre per quei dipendenti che transiteranno all'Assuntore verrà estinto a mezzo di accollo liberatorio da parte dell'Assuntore e da quest'ultimo pagato all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro;
- pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n° 2 c.c. della società SMET;
- pagamento integrale dell'IVA e delle ritenute operate e non versate di tutte le società, oltre interessi legali;
- pagamento integrale dei seguenti creditori ipotecari:

Galletto Bruno Srl, ipoteca iscritta su immobili di proprietà della SIG SAS, importo di € 26.000,00;

CARISPEZIA, ipoteca iscritta su immobili di proprietà della Full Service SAS (Ristorante Leon d'Oro), importo di € 59.577,91;

- pagamento fino a capienza dei creditori ipotecari, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

CREDITORI IPOTECARI NON SODDISFATTI INTEGRALMENTE	Importo Totale	Quota Capiente
<i>IPOTECHE SU IMMOBILI SIG SAS</i>		
BANCA INTESA SANPAOLO	142.913,66	64.622,08
BANCA CARISPE	140.438,33	69.339,02
DE BIASI GIOVANNI SAS	34.049,75	0,00
TOTALE SIG SAS	317.401,74	133.961,09
<i>IPOTECHE SU IMMOBILI ANNA BAUDINELLI (terzo datore)</i>		
BANCA CARISPE	565.004,76	167.670,00
<i>IPOTECHE SU IMMOBILI GSC SRL</i>		
CARISPEZIA	396.522,98	80.187,98
LIGURE CALCESTRUZZI	108.249,99	0,00
CASSA EDILE	2.870,70	0,00
TOTALE GSC SRL	507.643,67	80.187,98
<i>IPOTECHE SU IMMOBILI FULL SERVICE SAS</i>		
CARIGE	58.078,43	19.666,68
TOTALE FULL SERVICE SAS	58.078,43	19.666,68
TOTALE GENERALE	1.448.128,60	401.485,75

- pagamento con una somma pari al 50% per i creditori appartenenti alla classe 1;
- pagamento con una somma pari al 25% per i creditori appartenenti alla classe 2;
- pagamento con una somma pari al 30% per i creditori appartenenti alla classe 3;
- pagamento con una somma pari al 2% per i creditori appartenenti alla classe 4;
- pagamento con una somma pari all'1% per i creditori appartenenti alla classe 5.

Inoltre, a seguito di integrazione della originaria proposta di concordato depositata in data 21/11/2014, con riferimento ai crediti previdenziali, si è prevista una percentuale di soddisfazione in modo da rispettare i limiti imposti dal decreto interministeriale del 04/08/2009 art. 3.

Conformemente a quanto previsto dalla norma in esame, l'integrazione alla proposta originaria prevede:

- il pagamento integrale per i crediti privilegiati di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 2778 c.c. (premi per oneri contributivi e contributi previdenziali)
- il pagamento per una quota pari al 40% per i crediti privilegiati di cui al n. 8) del primo comma dell'art. 2778 c.c. (parte in privilegio delle Sanzioni e somme aggiuntive su oneri contributivi e contributi previdenziali).
- il pagamento per una quota pari al 30% per i crediti previdenziali di natura chirografaria (parte in chirografo delle Sanzioni e somme aggiuntive su oneri contributivi e contributi previdenziali).

1.5 Esecuzione del concordato e modalità di pagamento

Le somme necessarie al pagamento dell'onere concordatario verranno reperite dalla società sia con il realizzo dei beni mobili e immobili inseriti nel perimetro del concordato, sia con l'apporto di finanzia aggiuntiva da parte dell'Assuntore e eventualmente da parte d'un Garante (si veda sub Paragrafo "Garanzie"), con l'utilizzo di liquidità proprie od avvalendosi di atti di rinuncia integrale o parziale di alcuni creditori ex art. 1236 cod. civ. o quietanze liberatorie da consegnare al Commissario Giudiziale

I pagamenti ai creditori, con decorrenza dalla data passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato, avverranno:

- i) Per quanto riguarda le spese di giustizia, i creditori prededuttivi ex art. 111 L.F. ed i creditori ex art. 2751 bis n. 1 c.c. entro e non oltre 360 gg. dal passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato.
- ii) Per i creditori appartenenti alle classi n° 2, 3, 4 e 5 entro e non oltre 360 gg. decorrenti dal pagamento sub i).
- iii) L'iva e le ritenute d'acconto, per quota capitale ed interessi legali, gli oneri contributivi e contributi previdenziali, in cinque ratei annuali di pari importo, dei quali il primo rateo da versarsi una volta decorsi 360 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato.
- iv) Per i creditori ipotecari capienti e per la quota fino a capienza, nel momento in cui verranno venduti i beni immobili su cui grava il privilegio, indipendentemente dal prezzo realizzato sia esso inferiore o superiore a quanto indicato nella proposta e, nel caso in cui il prezzo fosse inferiore alla capienza indicata, l'Assuntore dovrà provvedere alla provvista necessaria per il pagamento; mentre se l'immobile venisse venduto ad un prezzo superiore l'eccedenza verrà trattenuta dall'Assuntore.

Comunque il pagamento dei creditori ipotecari non potrà superare la data del 31 dicembre del quinto anno successivo al passaggio in giudicato del decreto di omologa e quindi l'assuntore si impegna comunque entro detto termine anche in mancanza di vendita di tutto o in parte dei beni immobili, a pagare quanto dovuto ai creditori ipotecari.

In considerazione di detta modalità soddisfattiva di pagamento, a detti creditori privilegiati viene riservato il diritto di voto alla stregua dell'indirizzo della Suprema Corte (giusta Cass. Civ. Sez. I 20 febbraio 2014 n. 10112).

- v) Per i creditori appartenenti alla classe n. 1 in due rate annuali di pari importo decorrenti dal 31 dicembre del terzo anno successivo al passaggio in giudicato del decreto di omologa.

Nel caso in cui venga interposto reclamo ex art. 183 L.F., con conseguente dilatazione dei tempi di pagamento, in

forza della provvisoria esecuzione del decreto di omologa, l'Assuntore si riserva la facoltà di chiedere il trasferimento delle attività, corrispondendo il relativo valore, come determinato in sede di 160, comma 2°, L.F. e confermato in termini di congruità dal Commissario, e rilasciando fideiussione bancaria od equipollente garanzia a prima richiesta, per il pagamento del residuo onere concordatario o, in alternativa, di assolvere integralmente il concordato.

I pagamenti relativi ai creditori sub i), iv) e v) verranno effettuati dal Commissario Giudiziale, nelle modalità sopra illustrate, se e come rettificata nel decreto di omologa; gli altri pagamenti saranno effettuati dall'Assuntore, su specifica indicazione del Commissario Giudiziale o suo tramite (ed anche a mezzo della finanza messa a disposizione e nel rispetto della scansione temporale indicata nel piano).

In ultimo si evidenzia che gli attestatori ex art 161 l.f. hanno, in linea di massima, concluso positivamente in merito alla fattibilità del piano concordatario emergente dalla proposta di concordato seppur evidenziando che sussiste una alea sulla effettiva entità del patrimonio attivo disponibile per l'adempimento del concordato, visto che lo stesso deriva in massima parte dalla cessione di immobili sul mercato.

I medesimi attestatori hanno altresì evidenziato che l'attivo disponibile (ivi compresi i beni del garante e dell'assuntore) a valori di liquidazione, copre fino al 88% dell'onere del concordato mentre il restante 12% deve derivare da ulteriori risorse aggiuntive, ad oggi non puntualmente identificate (apporti di nuova finanza dell'assuntore).

Per ogni considerazione dello scrivente in merito alla fattibilità del piano concordatario si rinvia alla lettura della relazione ex 172 l.f. che sarà depositata almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori di cui si riferisce al successivo punto 2)

2) Adunanza dei creditori e modalità di espressione del voto

I creditori sono convocati in **adunanza per il giorno 01 luglio 2015 ore 10.30** dinanzi al Giudice Delegato Dott.ssa Adriana Gherardi presso il Tribunale della Spezia, Viale Italia 142, per discutere la proposta ed esprimere il proprio voto.

A tale adunanza, i creditori potranno intervenire anche per mezzo di rappresentante munito di procura speciale, redatta senza formalità (all'uopo potrà utilizzarsi il modello di delega allegato sub B) al presente avviso), purché accompagnata da un valido documento di identità del firmatario (art 174 L.F.).

Il voto potrà essere alternativamente espresso anche per corrispondenza, completando il modello allegato sub B) ed inviandolo alternativamente alla Cancelleria Fallimentare del Tribunale della Spezia, ovvero presso lo studio dello scrivente Commissario Giudiziale, per lettera a mezzo posta, o per telegramma, o via telefax, o tramite posta elettronica certificata (all'indirizzo PEC della procedura indicato di seguito) o ivi depositati personalmente dai creditori (a tal fine identificati con valido documento di riconoscimento).

Si precisa, con riferimento alle modalità di voto, che:

- I. a norma dell'art 178 L.F. i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso presso la Cancelleria o lo studio dello scrivente, per telegramma, o per lettera, o per fax o per posta elettronica, nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori.
- II. In mancanza di espressione del voto i creditori saranno ritenuti consenzienti e come tali considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti;
- III. ai sensi dell'art 177 L.F., creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non hanno diritto al voto a meno che non rinuncino, in tutto o in parte, alla prelazione che assiste il loro credito;
- IV. i creditori che vantano diritti in parte privilegiati ed in parte chirografari partecipano al voto solo con riferimento alla parte di credito chirografario mentre, per la parte privilegiata, sono soggetti al vincolo indicato al punto precedente.
- V. Qualora i creditori muniti di pegno, privilegio, ipoteca rinuncino a tutto o in parte alla prelazione, per la parte di credito non coperto da garanzia sono equiparati ai creditori chirografari e la rinuncia alla prelazione ha effetto ai soli fini del concordato.
- VI. I creditori muniti di prelazione di cui la proposta di concordato, ai sensi dell'art 160, L.F. prevede una soddisfazione non integrale, sono equiparati ai creditori chirografari per la parte di credito per il quale non è prevista soddisfazione.
- VII. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.

3) Approvazione della proposta di concordato

Ai sensi dell'art 177 L.F. la proposta di concordato è approvata se riporta la maggioranza dei voti dei creditori ammessi al voto avendo a riferimento l'entità del credito dagli stessi vantato che risulti privo di prelazione per natura, incapienza o per rinuncia alla stessa.

Trattandosi di concordato articolato per classi, il concordato è approvato quando la maggioranza di voti positivi è

riscontrata anche per il maggior numero di classi.

4) Modalità di accesso alla documentazione

La proposta di concordato e tutta la documentazione inerente, è consultabile dai creditori presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale della Spezia, presso lo studio dello scrivente e sarà inoltre pubblicata nella sezione dedicata del sito web www.fallimentilaspezia.com o www.portalecreditori.it. Le credenziali per l'accesso al sito sono indicate in calce alla comunicazione accompagnatoria della presente.

5) Relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 LF

Il sottoscritto Commissario Giudiziale, a norma dell'art. 172 LF, provvederà entro dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori a depositare presso la Cancelleria la relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore e sulla proposta di concordato.

La relazione verrà contestualmente pubblicata nella sezione apposita del sito web indicato e sarà inoltre inviata a mezzo PEC ai creditori che avranno indicato l'indirizzo di posta elettronica certificato al quale desiderano ricevere le comunicazioni relative alla procedura.

6) Modalità e tempistica di comunicazione delle ragioni di credito

Si invita la S.V. a precisare **il proprio credito alla data del 19/08/2014** (data di pubblicazione del deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura ex art. 161, c. 6, LF) **entro quindici giorni dal ricevimento della presente**, mediante comunicazione scritta in base a **modello allegato alla presente sub A)** (o comunicazione analoga), **inviata a mezzo PEC** da far pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura **cp19.2014laspezia@pecconcordati.it**.

Detto termine è dettato da ragioni operative e, pertanto, in caso di mancata tempestiva comunicazione, ai fini degli adempimenti assegnati al Commissario (votazioni e calcolo del fabbisogno concordatario) verranno assunti i saldi risultanti dalla contabilità della debitrice.

Con riferimento alle predette precisazioni di crediti, si segnala inoltre che (i) i creditori che richiedono il riconoscimento di interessi devono documentarli allegando i conteggi dettagliati dai quali essi originano; e (ii) i titolari di crediti assistiti da cause legittime di prelazione (privilegio, pegno e ipoteca), onde vedere riconosciuta la causa di prelazione, dovranno fornire idonea documentazione.

7) Modalità di comunicazione con i creditori

Nella mia qualità di Commissario della procedura, **FULL SERVICE S.A.S. di Storti Gabriele** con la presente:

Vi comunico che l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura di cui sopra, al quale rivolgermi in futuro, è il seguente: **cp19.2014laspezia@pecconcordati.it** ;

Vi invito a comunicare all'indirizzo di cui sopra il Vostro indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura;

Vi avverto che è vostro obbligo rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione / aggiornamento dell'indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni ulteriori **saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.**

Cordiali saluti
Il commissario giudiziale
Dott. Andrea Marras



ALLEGATO A) PRECISAZIONE DEL CREDITO

Intestazione - Dati del creditore nome /ragione sociale/ indirizzo /c.f./ p.iva (anche a mezzo timbro)

Spett.le
Tribunale della Spezia
Cancelleria Fallimentare
 Preg.mo Commissario Giudiziale
Dott. Andrea Marras
Via Carducci 66
19126 La Spezia SP

PEC: cp19.2014laspezia@peconcordati.it

Fax +39 0187 284445

Tribunale della Spezia Concordato Preventivo

FULL SERVICE S.A.S. di Storti Gabriele
Concordato Preventivo n. 19/2014

Giudice Delegato
Commissario Giudiziale

Dott.ssa Adriana Gherardi
Dott. Andrea Marras

Oggetto: precisazione del credito

A) DICHIARA

Che alla data del 19/08/2014 risulta essere creditore della società (**indicare il credito distintamente per le singole società**)

FULL SERVICE SAS: € _____ in chirografo; € _____ in privilegio ex _____ (titolo)

S.M.E.T. SRL € _____ in chirografo; € _____ in privilegio ex _____ (titolo)

GSC SRL: € _____ in chirografo; € _____ in privilegio ex _____ (titolo)

SIG SAS: € _____ in chirografo; € _____ in privilegio ex _____ (titolo)

n.b dettagliare cause di prelazione e allegare documentazione a supporto – in caso di necessità utilizzare più modelli

B) COMUNICA

il proprio indirizzo PEC _____

Luogo _____ **Data** _____

Timbro e firma

All'uopo si allega valido documento d'identità del Firmatario e visura camerale.

NB modello da inviare entro giorni quindici dalla avvenuta ricezione

**ALLEGATO B) MODELLO DI CONFERIMENTO DI DELEGA ED ESPRESSIONE DEL
VOTO PER CORRISPONDENZA**

Intestazione - Dati del creditore nome /ragione sociale/ indirizzo /c.f./ p.iva (anche a mezzo timbro)

- Spett.le
Tribunale della Spezia
Cancelleria Fallimentare
 Preg.mo Commissario Giudiziale
Dott. Andrea Marras
Via Carducci 66
19126 La Spezia SP

PEC: cp19.2014laspezia@pecconcordati.it

Fax +39 0187 284445

Tribunale della Spezia Concordato Preventivo

FULL SERVICE S.A.S. di Storti Gabriele
Concordato Preventivo n. 19/2014

Giudice Delegato
Commissario Giudiziale

Dott.ssa Adriana Gherardi
Dott. Andrea Marras

Oggetto: conferimento delega e modello di voto

Con riferimento all'adunanza dei creditori convocata per il **giorno 01 Luglio 2015 ore 10.30** e all'eventuale relativo rinvio a data futura il sottoscritto :

A) DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ADUNANZA DEI CREDITORI**

- si delega (eventuale) a rappresentare il creditore in intestazione, il sig./la sig.ra

B) ESPRIME VOTO PER CORRISPONDENZA**

Con riferimento alla proposta di concordato della FULL SERVICE S.A.S. di Storti Gabriele CP 19/2014

- 1) Dichiaro di rinunciare alla prelazione per un importo di € _____ (eventuale)
- 2) E pertanto di esprimere voto **favorevole / contrario** (cancellare l' ipotesi non desiderata) per l'importo del solo credito chirografario di € _____

C) COMUNICA

il proprio indirizzo PEC _____

Luogo _____ **Data** _____

Timbro e firma

All'uopo si allega valido documento d'identità del Firmatario e visura camerale.

** nb: il conferimento di delega per la partecipazione alla adunanza dei creditori è alternativo alla espressione del voto per corrispondenza